

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 29 maggio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DEL CALC. RAJCIC IVAN, TESSERATO F.C. CASERTANA S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/CASERTANA DEL 9.5.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 205/DIV del 12.5.2015).

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Rajcic Ivan e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FARCAS IONUT SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, 1913 SEREGNO CALCIO/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 23.5.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 98 del 25.5.2015).

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società 1913 Seregno Calcio S.r.l di Seregno (Monza e Brianza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### ORDINANZA ISTRUTTORIA

**2. RICORSO DELL'A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY OFF "SERIE A2" SECONDO TURNO CARLISPORT COGIANCO/AUGUSTA 1986 DEL 15.5.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 733 del 18.5.2015)

La C.S.A., ritenuta la necessità ai fini del decidere, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale perché – alla stregua di ogni atto difensivo - con la somma urgenza imposta dalla necessità di una spedita conclusione del Campionato, conduca le congrue e necessarie indagini relativamente a quanto dedotto dalla ricorrente al punto b) del reclamo in grado di appello, in particolare

verificando se, ed eventualmente quando, la società reclamata sia stata portata a conoscenza della carenza di disponibilità della struttura anche prima del giorno in cui la gara si sarebbe dovuta disputare. Rinvia per la prosecuzione all'udienza del 10.6.2015 ore 13.00.

## **2° COLLEGIO**

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. G. Paolo Cirillo, Dott. Ivan De Musso – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**4. RICORSO DELL'U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SENE PAPE OUSMANE SEGUITO GARA SPAREGGIO CAMPIONATO ECCELLENZA VIBONESE CALCIO/AURUNCI DEL 17.5.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 271 del 19.5.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Vibonese Calcio S.r.l di Vibo Valentia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DELL'A.S.D. SPORTING MARTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE JUNIORES, ESSEDISPORT VENOSA/SPORTING MARTINA DEL 19.5.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 693 del 19.5.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Sporting Martina di Martina Franca (Taranto) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **3° COLLEGIO**

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Alberto Massera, Dott. Umberto Maiello – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**6. RICORSO DELL'A.S.D. SPORTING APRICENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 INFLITTA AL SIG. NICOLA DI LULLO SEGUITO GARA ISCHITELLA CALCIO/ASD SPORTING APRICENA DEL 12.4.2015** (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Foggia - Com. Uff. n. 45 del 16.4.2015) – (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 49 del 30.4.2015)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Sporting Apricena di Apricena (Foggia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 29 maggio 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio